REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

Sezione Prima Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Guerra Presidente

dott. Silvia Rizzuto Giudice

dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5618/2017**

avente ad oggetto: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio

promossa da:

CAIO (C. F. .....), rappresentato e assistito

dall'avv. S. N. come da mandato difensivo in atti;

RICORRENTE

contro

MEVIA (C. F. .....), rappresentata e assistita dall'avv.

M. C. come da mandato difensivo in atti;

RESISTENTE con l'intervento *ex lege* del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.

All'udienza del 5.10.2022, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, conclusioni da

ritenersi qui integralmente riportate.

Conclusioni del PM: "*nulla si oppone*".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC

Con ricorso CAIO chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con MEVIA.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta, la quale non si opponeva alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, mentre chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile.

Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente disponeva la prosecuzione del giudizio, adottando i provvedimenti provvisori.

Emessa la pronuncia di separazione personale, le parti, dopo alcuni rinvii d'udienza, davano atto di aver raggiunto un accordo, che prevedeva il riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile da corrisponde in una unica soluzione.

La resistente dichiarava, successivamente, non di poter aderire più a tale accordo, allegando una circostanza sopravvenuta legata a una malattia neurologica che l'aveva colpita e che aveva determinato la nomina in suo favore di un amministratore di sostegno.

Quindi, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 5.10.2022, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Orbene, deve essere esaminata in questa sede unicamente la domanda con cui la resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.

Al riguardo, deve rilevarsi la non fondatezza delle argomentazioni spese dal ricorrente al fine di sottolineare il carattere definitivo dell'accordo sopra citato.

Invero, tale accordo, ex art. 5, comma 8, legge divorzile, soggiace alla vaglio di equità

del Tribunale. Tale vaglio, nel caso di specie, è evidentemente inciso da una circostanza sopravvenuta, rappresentata dalla grave malattia neurologica diagnosticata alla resistente e dall'accertamento di una condizione di invalidità in capo alla stessa del 100 % (v. i documenti dimessi dalla resistente in data 4.2.2022).

Inoltre, l'amministratore di sostegno della resistente ha esposto i costi di cura e assistenza cui deve far fronte la beneficiaria, evidenziando che quest'ultima percepisce una pensione di invalidità pari, secondo quanto documentato in atti, alla somma mensile di circa Euro 650,00.

Dunque, l'accordo in questione non può dirsi equo per quanto appena detto e alla luce del fatto che lo stesso era stato stipulato allorquando la resistente era ancora in possesso di una capacità reddituale, che aveva precedentemente messo a frutto attraverso una attività di gestione di b & b, oggi cessata.

Ciò detto, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.

Partendo dalla situazione patrimoniale del ricorrente, va rilevato, preliminarmente, come quest'ultimo, già nell'ambito dell'udienza presidenziale, abbia dichiarato di possedere redditi non compatibili con il tenore delle spese sullo stesso gravanti (v. verbale dell'udienza del 3.11.2017).

Inoltre, il ricorrente medesimo, come accertato anche nella sentenza di separazione a seguito di una apposita C.T.U., risulta aver ceduto le quote di una società a un prezzo “prima facie irrisorio” (v. doc. 1 depositato dal ricorrente). Egli risulta altresì aver ceduto, successivamente, le quote di altre due società, omettendo di riferire le ragioni di tali cessioni e di indicare il prezzo incassato.

Ancora, il ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato anche se, dal doc. 5 da lui prodotto, si evince che lo stesso ha rassegnato volontariamente le dimissioni; risulta tutt'ora ricoprire la carica di amministratore di due società (v. visura camerale depositata dalla resistente il 3.3.2020); detiene la quota dell'1 % del capitale di una di tali società, la cui restante partecipazione è detenuta dal figlio; tale ultima società, benché asseritamente inattiva non risulta posta in liquidazione né soggetta ad una procedura concorsuale; il ricorrente ha poi ceduto alla sorella la quota di un immobile ereditato, non precisando l'entità del prezzo ricevuto.

La resistente, invece, come già detto, percepisce una pensione di circa Euro 650,00 mensili e deve sostenere rilevanti spese di assistenza (v. doc. 29).

Dunque, tenuto conto della capacità reddituale posseduta dal ricorrente, che ha dato atto di sostenere in passato rilevanti costi mensili (v. nuovamente quanto riportato nella citata di sentenza di separazione) e che ha dato luogo a una immotivata dismissione del suo patrimonio, nonché della evidente condizione di non autosufficienza economica della resistente e di incapacità lavorativa, ritiene il Collegio che appaia equo porre in capo a CAIO l'obbligo di corrispondere a MEVIA, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, somma soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT.

Le spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e la soccombenza del ricorrente in ordine all'ulteriore domanda formulata dalla resistente, devono essere compensate nella misura della metà, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento della residua metà di dette spese in favore della resistente; spese liquidate come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/14, avuto riguardo al valore della lite (indeterminabile-complessità bassa) e ai relativi parametri medi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

1) pone in capo a CAIO l'obbligo di corrispondere a MEVIA, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, somma soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT;

2) compensa le spese di lite nella misura della metà, condannando CAIO al pagamento in favore di MEVIA della residua metà di detta spese, che liquida in Euro 3.808,00 per compenso di avvocato, oltre al rimb. forf. delle spese generali al 15 %, a I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 4.4.2023.

Il Giudice estensore dott. Marco Nappi Quintiliano

La Presidente

dott. Antonella Guerra